

Firmata digitalmente

DETERMINAZIONE N° 14/2024 del 08.03.2024

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Cavaion Veronese, Dolcè, Rivoli Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella oltre al collettore consortile"

CIG N. A03965882C – CUP N. J32E22000170005. Progetto n. 22016.

Autorizzazione alla società ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) a subappaltare alla ditta ITALBETON S.p.A.- Unipersonale di Trento l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo presunto pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37/7 del 30.05.2022 è stata approvata la documentazione tecnica relativa ai lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie in Pead, PVC, acciaio, ghisa, gres e cls della zona alto Lago comprendente i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Cavaion Veronese, Dolcè, Rivoli Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella oltre al collettore consortile" – progetto n. 22016 dell'importo di € 500.000, di cui € 485.000 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 15.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di un anno con facoltà per la stazione appaltante di esercitare l'opzione di prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali per 365 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione, nonché l'opzione di proroga di 365 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale necessari ad individuare un nuovo contraente alle medesime condizioni di cui al contratto principale, pertanto per un importo complessivo pari ad € 1.500.000 e, contestualmente, è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura, da esperirsi utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati per la categoria OG6 e applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, in vigore al momento dell'indizione della procedura;

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme



- con determina del Direttore Generale n. 97/2022 del 19.07.2022, a seguito di esperimento delle procedure di gara, i lavori in oggetto – progetto n. 22016 sono stati affidati alla società ITALMIXER S.r.l. con sede in Affi (VR), per l'importo di € 466.521,50 per lavori oltre a € 15.000 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 481.521,50 al netto del ribasso offerto del 3,81% sull'importo posto a base di gara;

- che con la società ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) veniva stipulato il contratto n. 600 di prot. Contr. firmato digitalmente in data 15.09.2022 dell'importo di cui sopra della durata di anni uno e comunque sino all'esaurimento dell'importo contrattuale;

- a seguito di esaurimento dell'importo contrattuale, AGS ha esercitato, nei confronti della società ITALMIXER S.r.l. l'opzione di prosecuzione contrattuale, come previsto dalla documentazione di gara e dalla determina di indizione della procedura, per un ulteriore anno e per il medesimo importo, giusta delibera del Consiglio di amministrazione n. 53/9 del 01.12.2023;

- con la società, veniva stipulato Atto Aggiuntivo n. 632 di Prot. Contr. del 05.02.2024 al contratto principale n. 600 di prot. Contr. del 15.09.2022 dell'ulteriore importo di € 481.521,50 comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo affidato di € 963.043 comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale.

Considerato che la ditta ITALMIXER S.r.l., con nota in data 08.02.2024 acquisita al protocollo di AGS al n. 1162/2024 del 08.02.2024, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione di opere rientranti nella categoria SOA OG6 relative ai *"demolizioni e fresature, scavi, bitumature, getti di calcestruzzi e opere edili in genere, posa manufatti e condotte in genere, allacciamenti, posa chiusini e caditoie, segnaletica, ispezione condotte fognarie, lavori in ambienti confinati, varie di finitura"* per un importo pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700 a favore della ditta ITALBETON S.p.A. di Trento;

- **che** alla ditta ITALBETON S.p.A. di Trento, con precedente determina del Direttore Generale n. 145/2022 del 02.11.2022 è stato autorizzato, sull'importo del contratto principale, un primo subappalto dell'importo di € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un importo complessivo autorizzato, comprensivo di quest'ultimo subappalto, di € 380.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale;

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700, risulta essere pari a circa il 19,73% dell'importo delle opere affidate alla società ITALMIXER S.r.l. con il contratto d'Appalto n. 600 di Prot. Cont in data 15.09.2022 e successivo Atto aggiuntivo n. 632/2024 del 05.02.2024, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura, ora art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura e l'attuale Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 ora art. 119 del D.lgs. 36/2023 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 07.03.2024, acquisito al protocollo aziendale al n. 2030/2024 del 08.03.2024, con il quale si ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 comma 2 del D.lgs. 50/2016, in vigore al momento della procedura, ora art. 119 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere per una ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto AGS 22016;
- l'Impresa ITALBETON S.p.A. risulta in possesso delle attestazioni SOA anche per la categoria OG6 e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte, oltre a comparire nell'elenco delle ditte di fiducia e qualificate nell'albo lavori istituito da AGS S.p.A.;
- l'Impresa subappaltatrice ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori demolizioni e fresature, scavi, bitumature e ripristini, getti di calcestruzzi e opere edili in genere, posa manufatti e condotte in genere, posa chiusini e caditoie, segnaletica, ispezione condotte fognarie, varie di finitura;
- l'impresa ITALBETON S.p.A., infine, è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne all'AGS per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.

Considerato che la ditta ITALMIXER S.r.l. di Affi (VR) aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Dato atto che la ditta ITALBETON S.p.A. risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Trento – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa ITALMIXER S.r.l. e l'IMPRESA ITALBETON S.p.A. in data 08.02.2024 per l'esecuzione dei lavori, rientranti nella categoria SOA OG6 relativi alle opere di demolizioni e fresature, scavi, bitumature, getti di calcestruzzi e opere edili in genere, posa manufatti e condotte in genere, allacciamenti posa chiusini e caditoie, segnaletica ispezione condotte fognarie, lavori in ambienti confinati, varie di finitura" per un importo pari ad € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ITALMIXER S.r.l. che esistono rapporti di collegamento ma non di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) modello DGUE nel quale il legale rappresentante della ditta ITALBETON S.p.A. di Trento dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ITALBETON S.p.A. di Trento nel quale risulta che il medesimo è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona acquisito in data 01.03.2024, in corso di validità, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. 36/2023, in vigore al momento dell'indizione della procedura, a carico degli amministratori dell'impresa ITALBETON S.p.A. di Trento;
- g) Casellario imprese Anac – annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostative riconducibili all'elenco di cui all'art. 94, comma 1, e comma 5 lett. e) e f) del D.lgs. 36/2023, a carico della suddetta ditta subappaltatrice.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'ulteriore importo di € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700 alla ditta ITALBETON S.p.A. di Trento dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte:

- del Tribunale di Verona, relative al casellario delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della ditta subappaltatrice di cui all' art. 94 comma 5 lett. a del D. Lgs. 36/2023;
- dell'Agenzia delle Entrate di Trento – Direzione Provinciale di Trento attinenti al rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima, di cui art. 94 c.6 del D. Lgs. 36/2023;

- dell'Agenzia del Lavoro – Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese – Ufficio Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati di Trento relative all'assoggettabilità o meno della medesima ditta agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999, di cui all'art. 94 comma 5 lett. b) del D. Lgs 36/2023, dovessero evidenziare delle irregolarità.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare la società ITALMIXER S.r.l. affidataria dei lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche e fognarie della zona alto lago comprendente i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Cavaion Veronese, Dolcè, Rivoli Veronese e Sant'Ambrogio di Valpolicella oltre al collettore consortile" – Progetto 22016, a subappaltare alla società ITALBETON S.p.A. di Trento la realizzazione delle opere rientranti nella categoria prevalente OG6 per un importo di € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 5.700;
- 3)** di dare atto, alla luce di quanto sopra esposto, che l'importo complessivo dei lavori concessi in subappalto alla ditta ITALBETON S.p.A. di Trento, di cui alla presente Determina, sommato al precedente subappalto autorizzato, alla medesima ditta sull'importo del contratto principale con Determina del Direttore Generale n. 145/2022 del 02.11.2022 dell'importo di € 190.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi € 380.000 rientrando, pertanto, nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dal Capitolato Speciale d'Appalto predisposto per i lavori in oggetto;
- 4)** di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione appaltante nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria da parte:
 - del Tribunale di Verona, relative al casellario delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico della ditta subappaltatrice di cui all' art. 94 comma 5 lett. a del D. Lgs. 36/2023;
 - dell'Agenzia delle Entrate di Trento – Direzione Provinciale di Trento attinenti al rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima, di cui art. 94 c.6 del D. Lgs. 36/2023,
 - dell'Agenzia del Lavoro – Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese – Ufficio Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati di Trento relative all'assoggettabilità o meno della medesima ditta agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999, di cui all'art. 94 comma 5 lett. b) del sopracitato decreto, dovessero evidenziare delle irregolarità.

- 5)** di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, è previsto che i lavori verranno contabilizzati a misura; inoltre, per le prestazioni affidate in subappalto il subappaltatore dovrà si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e a riconoscere ai lavoratori impiegati nelle prestazione di cui al presente subappalto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia nella quale vengono svolti i lavori;
- 6)** di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 7)** di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del d.lgs. n. 81/2008 come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8)** di dare atto che AGS corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 119, comma 11, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 11, dell'art. 119, lett. b) e c) del medesimo.

Visto di legittimità
Il Responsabile Area Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 08/03/2024
ALA/RA/mv